



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Medio Campidano

Regolamento della Biblioteca Comunale e della Mediateca Comunale

Approvato con delibera C.C. n° 45 del 10.09.2012

ART. 1

La biblioteca è un istituto che concorre a garantire il diritto di tutti i cittadini ad accedere liberamente ad ogni espressione della Cultura che si manifesti tramite documenti, informazioni espressioni di pensiero e delle creatività, con particolare attenzione alla valorizzazione delle peculiarità storiche, geografiche e sociali del territorio.

La mediateca è dotata di 15 postazioni informatiche di cui due riservate ai ragazzi disabili (progetto @LL-IN) si propone l'obiettivo di incentivare e favorire l'alfabetizzazione digitale dei cittadini, di superare il gap digitale per migliorare la comunicazione e interagire con la pubblica amministrazione, di navigare sul web e acquisire competenze informatiche spendibili nel mondo del lavoro.

ART. 2

La Biblioteca è innanzitutto luogo di studio: offre il servizio di lettura e di fruizione in sede e di prestito a domicilio del materiale librario e multimediale. Promuove inoltre conferenze, dibattiti, mostre, audizioni, proiezione di film e ogni altra attività che risulti rispondere agli interessi del pubblico a cui si rivolge, utile alla diffusione della cultura.

ART. 3

La Biblioteca Comunale ha lo scopo di:

- a. contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;
- b. diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel rispetto della pluralità delle opinioni;
- c. stimolare e organizzare l'attività di educazione permanente;
- d. favorire l'attuazione del diritto allo studio anche a livello universitario;
- e. garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico e multimediale, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della Biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale;
- f. adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali;
- g. attuare forme di collegamento e cooperazione con altre Biblioteche attraverso l'ingresso nei circuiti nazionali.

ART. 4

La Biblioteca comprende:

- a. ampie raccolte di testi di cultura generale letteraria e scientifica con aggiornate sezioni di narrativa, storia, saggistica e pubblicazioni che concorrono alla diffusione dei saperi;
- b. una sezione per la prima infanzia e per ragazzi, con pubblicazioni enciclopediche;
- c. una sezione di fumetti;
- d. una sezione di testi, documenti e pubblicazioni riguardanti la Sardegna;
- e. emeroteca.

ART. 5

Alle spese per il funzionamento concorrono:

- a. l'Amministrazione Comunale con fondi propri;
- b. la Regione Sardegna con contributo annuale;
- c. enti pubblici o privati con sostegni finalizzati all'arricchimento del patrimonio librario o all'attività di cui all'Art. 2.

ART. 6

Il Comune fornisce locali idonei e sufficienti per la sede della Biblioteca e per le attività che organizza.

ART. 7

La Commissione Cultura e Biblioteca stabilisce:

- a. Le linee guide per il funzionamento della biblioteca e predispone piani di spesa per le attività di cui all'Art. 3;
- b. Suggerisce i criteri da adottare per la scelta dei libri, del materiale multimediale, delle riviste, degli arredi e di quant'altro si renda necessario per il suo funzionamento;
- c. Vigila sull'andamento dei servizi;
- d. Si impegna a tener conto, ed eventualmente, recepire le segnalazioni proposte sul funzionamento della Biblioteca formulate dai lettori singoli o associati;
- e. La Commissione Cultura e Biblioteca definisce l'elenco dei libri e di tutto il materiale multimediale da scartare conformemente alle norme e ai criteri previsti dalla biblioteconomia e lo trasmette alla Giunta Comunale che delibera in merito.

ART. 8

La Biblioteca dispone dei seguenti cataloghi informatizzati:

- a. catalogo topografico-sistemico;
- b. catalogo per autori;
- c. catalogo per soggetti;
- d. cataloghi e inventari separati per manoscritti, autografi, stampe, carte geografiche, musica, incunaboli, libri rari.

ART. 9

L'orario di apertura della Biblioteca è stabilito secondo le esigenze del pubblico che essa è destinata a servire.

ART. 10

Tutte le postazioni multimediali sono dotate di software che ne controlla la modalità d'uso. L'utente può utilizzare gratuitamente il materiale multimediale disponibile, accedere a internet e usare i programmi di videoscrittura, secondo le modalità:

a. Utilizzo:

All'utente, oltre l'ordinaria consultazione, è consentito, ove leggi e regolamenti lo permettano:

- leggere le "aree news";
- l'uso della posta elettronica esclusivamente tramite i server che prevedono la concessione gratuita di caselle nominative.

b. Orario di utilizzo:

- L'accesso al sistema multimediale è consentito negli orari stabiliti e secondo prenotazione dei quali si dà adeguata informazione al pubblico. Il tempo di utilizzo del sistema ha una durata massima di un ora. In base ai criteri di opportunità l'addetto alla Biblioteca ha facoltà di derogare a questa regola.

c. Obblighi e divieti per l'utenza

- L'utente è tenuto al rimborso integrale di eventuali danni causati, anche involontariamente, alla dotazione hardware o software della postazione multimediale nel corso o in

conseguenza della propria sessione di utilizzo; la richiesta di assistenza da parte del personale della Biblioteca non esime l'utente dalle responsabilità derivate dagli eventuali danni ad esso imputabili.

- **E' proibito l'uso di Internet per:**

- scopi commerciali;
- consultazione di siti che prevedono il pagamento per l'accesso;
- accesso a siti o news group a contenuto difforme dagli scopi definiti dagli Art. 1, Art. 2 e Art. 3;
- utilizzo di chat-line;
- utilizzo di videogiochi;
- alterare le configurazioni dei PC;
- effettuare registrazione dei dati sul disco fisso del computer;
- violare le vigenti leggi sulla sicurezza dei sistemi informatici (Legge n. 574 del 23.12.1993) e sulla tutela dei dati personali (Legge n. 675 del 31.12.1996).

ART. 11

Sono ammessi al prestito del materiale librario e multimediale tutti coloro che ne facciano richiesta, fornendo i propri dati anagrafici e l'indirizzo, con la presentazione di un documento di identità legale, a tutti i lettori ammessi verrà consegnata una tessera.

ART. 12

La durata del prestito dei libri è determinata in 30 giorni. È consentito il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine, purché altre persone non abbiano fatto richiesta della stessa pubblicazione. Non vengono concessi in prestito più di 3 libri per volta. L'addetto alla Biblioteca ha facoltà di derogare a questa regola. Il materiale multimediale è ammesso al prestito per la durata massima di 5 giorni.

ART. 13

Sono concessi in prestito per la durata di una settimana, rinnovabile:

- a. le enciclopedie, i dizionari ed in genere le opere di consultazione;
- b. i libri fotografici;
- c. i fascicoli dell'annata in corso dei periodici e delle riviste;

E' facoltà dell'addetto alla Biblioteca derogare, in casi particolari, alle norme di cui sopra.

ART. 14

In caso di smarrimento o deterioramento del materiale preso in prestito l'utente è tenuto ad acquistare una copia identica alla pubblicazione, anche ricorrendo al mercato antiquario, oppure un esemplare di altra edizione della stessa opera, di valore venale non inferiore. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume l'utente è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dall'addetto alla Biblioteca.

ART. 15

I lettori devono rispettare la tranquillità ed il decoro della Biblioteca, mantenendo un contegno corretto ed avendo cura di non turbare le attività di lettura e studio, e di non recare danno al materiale della Biblioteca stessa. E' data facoltà all'addetto alla Biblioteca di allontanare coloro che venissero meno alle norme di correttezza di cui sopra.
